

Segnalazioni di normativa e giurisprudenza d'interesse per gli Enti locali trentini

n. 6/2026 – 15 giugno 2026

a cura dell'Area Affari istituzionali e giuridici del Consorzio dei Comuni Trentini

NORMATIVA PROVINCIALE

I principali provvedimenti normativi della Provincia autonoma di Trento, d'interesse per gli Enti locali trentini.

- ⇒ **Legge provinciale 15 giugno 2026, n. 4 - Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice, e dell'articolo 13 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relativo ai servizi pubblici a rete di interesse economico**

[Testo normativo](#)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Vengono segnalate in questa sezione le pronunce del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – sede di Trento, di maggiore interesse per gli Enti locali.

Le pronunce, accessibili nel loro testo integrale al link indicato, sono corredate da un breve abstract, unicamente finalizzato a riassumere sommariamente gli aspetti giuridici di maggiore interesse, affrontati dal provvedimento.

- ⇒ **TRGA, sede di Trento, sentenza n. 75/2026**

[Testo integrale della pronuncia](#)

Appalti – ostensione delle offerte tecniche – oscuramento di alcune parti – onere di motivazione.

A fronte della regola generale della totale ostensibilità delle offerte tecniche ed economiche dei primi cinque operatori economici collocatisi in graduatoria, e della possibilità, per ciascun operatore, di indicare, mediante una motivata e comprovata dichiarazione, la presenza di “segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”, che giustificano l'oscuramento delle parti dell'offerta tecnica cui afferiscono, l'Amministrazione deve non solo motivare la decisione di accogliere tali richieste e trattare determinati dati come riservati, ma deve anche sforzarsi di comunicare nella forma più neutra possibile, anche a tutela del carattere riservato degli dati specifici, il contenuto essenziale dei dati a supporto della stessa determinazione di oscuramento.

- ⇒ **TRGA, sede di Trento, sentenza n. 81/2026**

[Testo integrale della pronuncia](#)

Urbanistica - Costruzione di impianto agrivoltaico in area agricola e area agricola di pregio – preclusione assoluta – insussistenza.

Alla luce del principio della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, come plasmato dalla normativa eurounitaria e recentemente declinato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. 184 del 2025), una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 37 e 38 delle NdA del Piano urbanistico provinciale – che pur non contemplano espressamente gli impianti agrivoltaici tra i manufatti di cui è ammissibile la costruzione nelle aree agricole ed agricole di pregio – osta a ritenere che tali disposizioni comportino un divieto assoluto di localizzazione di tali impianti nelle aree indicate.

- ⇒ **TRGA, sede di Trento, sentenza n. 91/2026**

[Testo integrale della pronuncia](#)

Urbanistica ed edilizia – utilizzo ai fini abitativi di locali aventi diversa destinazione d'uso – ordinanza di sgombero immediato dei locali, ai sensi dell'art. 222 R.D. 1265/1934 –pericolo di ordine igienico-sanitario – necessario accertamento.

L'adozione di una ordinanza, ex art. 222 R.D. n. 1265/1934, di immediato sgombero di locali adibiti ad abitazione, pur in contrasto con la destinazione urbanistica degli stessi, richiede la sussistenza dei presupposti di urgenza ed effettivo pericolo di ordine igienico-sanitario derivante dal contestato utilizzo abitativo dell'immobile in questione, al cui accertamento è preordinato il parere dell'Autorità sanitaria. Per contro, tale provvedimento non può essere adottato sulla base del mero accertamento della mancanza del titolo edilizio, la quale, di per sé, legittima la mera adozione dei provvedimenti di rimessione in pristino, nei limiti di cui agli artt. 123 e ss. della l.p. n. 1/2008.

CORTE DEI CONTI

Vengono segnalate in questa sezione le sentenze di maggiore interesse per gli Enti locali, rese dalla locale Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, nonché dalle Sezioni centrali nei giudizi di appello avverso le pronunce della locale Sezione giurisdizionale.

Vengono, altresì, riportati i provvedimenti della Corte dei conti – Sezione di controllo – sede di Trento, trasmessi al Consiglio delle autonomie locali, in quanto di interesse generale per gli Enti locali.

Le pronunce, accessibili nel loro testo integrale al link indicato, sono corredate da un breve abstract, unicamente finalizzato a riassumere sommariamente gli aspetti giuridici di maggiore interesse, affrontati dal provvedimento.

⇒ **Corte dei conti, sezione di controllo per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, deliberazione n. 53/2026 PASP**

[Testo integrale della pronuncia](#)

L'acquisizione di una nuova partecipazione in una società, che svolge attività analoghe ad altra partecipata, è ammissibile purché sussista una diversa delimitazione del perimetro di attività delle due società, ed entrambe le partecipazioni risultino strettamente necessario a perseguire le finalità dell'ente locale. In sede di revisione periodica ex art. 20 TUSP, inoltre, l'ente dovrà verificare con particolare attenzione il permanere della stretta necessità di entrambe le partecipazioni, avuto riguardo alla possibile analogia delle attività svolte, alla concreta distinzione degli affidamenti, ai costi complessivi dei due modelli gestionali e all'assenza di sovrapposizioni operative.

⇒ **Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, sentenza n. 38/2026**

[Testo integrale della pronuncia](#)

Se da un lato la colposa o dolosa violazione delle norme in materia di incompatibilità relativa – ossia nel caso di incarichi retribuiti svolti dal pubblico dipendente senza la prescritta autorizzazione – determina sempre e comunque l'obbligo di riversamento del relativo compenso nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza (cfr. art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001), dall'altro lato l'eventuale violazione delle norme dettate in materia di incompatibilità assoluta cagionano un danno erariale solo se e nei limiti in cui ciò abbia determinato una minore resa del servizio sul piano quantitativo o qualitativo.

Eventuali segnalazioni e suggerimenti per l'ulteriore sviluppo della newsletter possono essere inviati a info@comunitrentini.it